

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Via dei Flavi 16 – 02100 Rieti
Tel. 0746200799 – Fax 0746205755
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.rieti@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N°68 del 26/03/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

RISULTATI
GIUSTIZIA SPORTIVA

Pag. 2
Pag. 3

Risultati Gare

TERZA CATEGORIA					
DATA	GIORNATA				
22/03/25	8/R	POL. COMUNALE MONTEFLAVIO	SPORT LAB 75	1 - 1	
		SPES POGGIO FIDONI	SS PRO MARCELLINA	0 - 1	
		VALLE DEL SALTO	MENTANA	0 - 2	
23/03/25	8/R	ITALIAN KICK OFF	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	V.D.G.S.	
		SELCI CALCIO	SPORTING MDC LISCIANO	3 - 2	
		TORRITA TIBERINA	GORILLA	1 - 0	

COPPA UNDER 19 GIR A					
DATA	GIORNATA				
22/03/25	2/A	POGGIO MIRTETO CALCIO	VALLE DEL PESCHIERA	2 - 1	
		SANTA LUCIA CALCIO	FORANO CALCIO 2020	3 - 0	

COPPA UNDER 19 GIR B					
DATA	GIORNATA				
22/03/25	2/A	ALBA CITTAREALE ALTOLAZIO	VELINIA	3 - 0	
		F.C. RIETI 1936 A R.L.	POGGIO BUSTONE 2014	4 - 0	

2.Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo **Sig. Aguzzi Claudio** assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. **Sig. Tortorella Antonino** nella seduta del **24.03.2025**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

2.1.CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SS PRO MARCELLINA - POGGIO CATINO

RECLAMO

IL GIUDICE SPORTIVO,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. N 65 del 20/03/2025;

-esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali dalla soc. POGGIO CATINO con il quale la stessa lamentava l'irregolarita' della gara perchè la società PRO MARCELLINA aveva inserito nella distinta di gara, come riserve, dieci calciatori e non nove come previsto dal regolamento chiedendo quindi la rivasitazione del risultato finale.

- La gara si concludeva con il seguente punteggio:PRO MARCELLINA - POGGIO CATINO 2-0

- In considerazione , pertanto al comma 4 lettera c dell'Art.17 del C.G.S.

che recita"quando si siano verificati nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarita' di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di Giustizia Sportiva possono ordinare anche la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

-Nella vicenda in esame appare evidente che non si sono verificati fatti di natura tecnica, atteso il possesso del titolo di stare in gara da parte dei calciatori in esubero(essere in regola con il tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso), seppure sia stata violata una norma non numericamente di carattere formale.

Pertanto il ricorso e' parzialmente fondato

P.Q.M.

DELIBERA

1) di accogliere in parte il ricorso proposto dalla Società POGGIO CATINO

2) di disporre la ripetizione della gara da cui in epigrafe

3) di infliggere alla società SS PRO MARCELLINA l'ammenda di euro 100,00 per errata compilazione della distinta di gara.

4) di inibire il dirigente responsabile sign.FORNARI MANUEL fino al 11/04/2025

5) il contributo va restituito

GARE DEL 23/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ITALIAN KICK OFF - PRO CALCIO CASTEL MADAMA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della società PROC. CASTEL MADAMA .Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, pertanto, ai sensi di quanto disposto nel C.U. n 1 del 1/7/2013 deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti.

Visto l'Art 17 comma 1 e art 53 commi 2 e 7 delle N.O.I.F.

.

DECIDE

- di infliggere alla società PROC. CASTEL MADAMA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica

- di comminare alla stessa l'ammenda di euro 100,00(1ª rinuncia)

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 POL. COMUNALE MONTEFLAVIO

Perchè un proprio tifoso, a fine gara, mentre si era creata una rissa tra giocatori delle 2 squadre, era entrato indebitamente sul terreno di gioco perchè cercava di colpire un giocatore della squadra ospite.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASCIANI MATTIA

(SPES POGGIO FIDONI)

MARCHETTI CHRISTIAN

(SPES POGGIO FIDONI)

GIULI TIZIANO

(SS PRO MARCELLINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

UBERTI LUCA	(SPORT LAB 75)	PALAMIDES LORENZO	(SS PRO MARCELLINA)
RUGHETTI MATTIA	(VALLE DEL SALTO)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DE MARI RICCARDO	(POL. COMUNALE MONTEFLAVIO)
------------------	--------------------------------

Perchè, a fine gara mentre si verificava una situazione di caos tra i giocatori che erano diretti negli spogliatoi, entrava nello spogliatoio della squadra ospite con l'intento di colpire un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLUZZI VALERIO	(SS PRO MARCELLINA)	PALAMIDES MARCO	(SS PRO MARCELLINA)
------------------	---------------------	-----------------	---------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

VALERIANI CRISTIAN	(SS PRO MARCELLINA)
--------------------	---------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

UGOLINI GIOVANNI	(POL. COMUNALE MONTEFLAVIO)
------------------	--------------------------------

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMENDA

Euro 50,00 GORILLA

Perchè, a fine gara, un proprio giocatore non individuato dall'arbitro ha sferrato un pugno sulla panchina di casa danneggiandola. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPOBIANCHI MANUEL (TORRITA TIBERINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALOZZI SIMONE (TORRITA TIBERINA)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al **Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 10 Aprile 2025.**

Pubblicato in Rieti il 26 Marzo 2025

IL SEGRETARIO
Paola Bonaventura

IL DELEGATO
Gianpaolo Parravano